

OGGETTO: Novità fiscali 2020 (salvo modifiche in sede di conversione)

La legge di bilancio ha portato numerose novità in ambito fiscale, le quali verranno di seguito brevemente illustrate, appositamente suddivise per argomenti cercando di fornirvi una utile e veloce conoscenza delle tematiche che possono riguardarvi più da vicino.

- 1. Nuovi limiti all'utilizzo del contante e obbligo dell'installazione POS**
- 2. Corrispettivi elettronici**
- 3. Fatture elettroniche: regime sanzionatorio**
- 4. Novità in tema di dichiarazioni d'intento**
- 5. La prova delle cessioni intra-UE e le novità dal 2020**

1. LIMITI ALL'UTILIZZO DEL CONTANTE E OBBLIGO DELL'INSTALLAZIONE POS

La nuova normativa ha rivisto i limiti all'utilizzo del contante, la cui soglia era attualmente fissata ad € 3.000,00. La normativa porta ad un riabbassamento graduale delle soglie come segue:

- dal 1° luglio 2020, il limite massimo per i pagamenti in contanti viene fissato ad € 1.999,99;
- dal 1° gennaio 2022 il limite massimo viene abbassato ad € 999,99.

Diversamente da quanto attualmente previsto, oltre all'obbligo di accettazione del pagamento dei corrispettivi tramite POS, la nuova normativa ha introdotto anche delle apposite sanzioni per coloro i quali non accettino i pagamenti per mezzo di carte di pagamento (viene abolito anche il tetto minimo di € 30,00 per l'obbligo di accettazione del pagamento con modalità elettronica). Si consiglia quindi di adottare quanto prima tali strumentazioni ed eventualmente di prendere contatto con lo studio per convenzioni a riguardo.

Le sanzioni previste per la fattispecie sono pari ad €30,00+4% dell'importo del corrispettivo.

2. CORRISPETTIVI ELETTRONICI

Così come per il passaggio alla fattura elettronica, anche per quanto riguarda i contribuenti che emettono scontrini e ricevute fiscali scatta il nuovo obbligo di emissione di documenti commerciali digitali. Tale obbligo è già attualmente in vigore (dal 1° luglio 2019) per i contribuenti con un volume d'affari superiore ad € 400.000,00, ed entrerà a regime per i restanti contribuenti dal 1° gennaio 2020. Come già accennato in apertura, i nuovi adempimenti prevedono l'emissione dei cosiddetti "documenti commerciali digitali", che andranno a sostituire integralmente sia gli scontrini che le ricevute; per adempiere sarà quindi necessario sostituire i vecchi registratori di cassa o di adattare quelli già attualmente esistenti. Tali registratori dovranno necessariamente essere connessi ad una rete internet poiché, come previsto per la fatturazione elettronica, tutti i dati relativi alle transazioni avvenute saranno oggetto di invio al Sistema Di Interscambio (SDI) gestito direttamente dall'Agenzia delle Entrate.

Si segnala in merito che il legislatore ha posto 6 mesi di moratoria per entrambe le soglie di contribuenti (rispettivamente fino al 31 dicembre 2019 per quelli con volume d'affari superiore ad € 400.000,00 e fino al 30 giugno 2020 per tutti gli altri), all'interno del quale essi dovranno comunque adattarsi quanto prima alle nuove disposizioni, ma potranno comunque inviare i dati nel portale dall'Agenzia delle Entrate, facendoci avere, i registri dei corrispettivi presso il nostro Studio come sempre fatto fino ad ora. Si vuole sin da ora precisare tuttavia che tali dati, anche per i contribuenti con liquidazione dell'IVA con periodicità trimestrale, dovranno necessariamente esserci trasmessi entro il giorno 5 del mese successivo a quello di chiusura oggetto di trasmissione e che tale

Fornasa Dott. Roberto

COMMERCIALISTA

adempimento troverà altresì un ricarico dei costi in fase di fatturazione delle competenze dello studio. Si consiglia quindi di dotarsi quanto prima degli appositi registratori fiscali per trovarsi pronti all'entrata in vigore del nuovo regime in un'ottica di maggiore semplificazione e riduzione dei costi annessi.

Per quanto riguarda l'installazione dei nuovi dispositivi elettronici si segnala che il legislatore ha previsto un credito d'imposta pari al 50% delle somme spese per l'adeguamento fino ad un importo di € 250,00 per gli apparecchi di nuova installazione o fino ad € 50,00 per l'adattamento di quelli già attualmente esistenti. Tale agevolazione viene tuttavia sottoposta al vincolo della tracciabilità del pagamento previa emissione di fattura attestante l'avvenuta operazione e l'identificazione del registratore di cassa.

Passando ora all'analisi del contenuto dei nuovi documenti commerciali (o più comunemente scontrini elettronici), vengono richiesti i seguenti dati essenziali:

- 1) dati anagrafici e fiscali dell'emittente;
- 2) data e ora di emissione;
- 3) numero progressivo;
- 4) descrizione dei beni e dei servizi resi;
- 5) eventuale codice fiscale dell'acquirente;
- 6) importo pagato e modalità di pagamento.

Per quanto attiene ai punti 5) e 6) è bene dare fin da ora alcune raccomandazioni: la legge di bilancio per il 2020 ha previsto l'entrata in vigore dal 1° gennaio la c.d. "lotteria degli scontrini", per la quale si rende necessaria la registrazione in ogni singolo scontrino del codice fiscale dell'acquirente, ogniqualvolta questi ne faccia richiesta. Si rammenta che questo corrisponde ad un vero e proprio obbligo per il contribuente, il quale è altresì soggetto ad una sanzione amministrativa minima pari ad €500,00 qualora se ne rifiutasse. Si consiglia quindi in fase di acquisto o di adattamento dei registratori di cassa, di dotarsi di apparecchiature in grado di assolvere anche tale adempimento, e, qualora gli scontrini vengano emessi in grandi quantità, anche di appositi lettori che facilitino la compilazione del documento commerciale in maniera automatica, ad esempio attraverso la lettura del codice a barre della tessera sanitaria.

Per quanto attiene invece all'importo pagato e alla modalità di pagamento, il legislatore ha stabilito che ai fini della partecipazione alla menzionata "lotteria degli scontrini", gli acquirenti che hanno pagato i corrispettivi con metodi tracciabili (POS, vedasi quindi quanto già analizzato sui limiti al pagamento in contanti), hanno una maggiore possibilità di vittoria durante le estrazioni. Questo comporterà inevitabilmente la richiesta di un'accurata compilazione del campo "modalità di pagamento", il quale se non correttamente registrato potrebbe comportare una sanzione pari a quanto già menzionato per la compilazione del campo "codice fiscale".

3. FATTURE ELETTRONICHE: REGIME SANZIONATORIO

Con l'avvento della fatturazione elettronica si prevede l'obbligo dell'invio dei documenti allo SDI entro il 12° giorno successivo a quello riportato nella data della fattura.

Il regime sanzionatorio previsto per il ritardo nell'emissione di fattura elettronica, inteso come mancato rispetto dei termini di invio al Sistema di Interscambio (SDI), è normato dall'art. 6 D.Lgs. n. 471/1997.

In sintesi:

- se la violazione ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo: sanzione amministrativa dal 90% al 180% dell'imposta, con un minimo di 500 euro;
- se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo: sanzione in misura fissa da 250 a 2.000 euro;
- se la fattura non riporta IVA (es. operazioni esenti): sanzione dal 5% al 10% dei corrispettivi, con un minimo di 500 euro.

Fornasa Dott. Roberto

COMMERCIALISTA

Le sanzioni sopra riepilogate possono essere ridotte regolarizzando la propria posizione avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi del D.Lgs. n. 472/1997 in tal caso, il riferimento per effettuare i conteggi del dovuto è alla sanzione minima comminabile a seconda della fattispecie di violazione commessa.

A tale sanzione minima si applicano ulteriori riduzioni, variabili a seconda di quando viene effettuata la regolarizzazione: Importo da versarsi:

- regolarizzazione entro 90 giorni dalla violazione: 1/9 della sanzione minima
- regolarizzazione entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA: 1/8 della sanzione minima
- regolarizzazione entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno successivo a quello in cui è stata compiuta la violazione: 1/7 della sanzione minima
- regolarizzazione oltre entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno successivo a quello in cui è stata compiuta la violazione: 1/6 della sanzione minima.

Si rammenta che, ai fini dell'applicazione delle sanzioni appena esposte, lo Studio non è tenuto a monitorare eventuali ritardi nell'invio dei documenti elettronici da parte dei propri clienti e che non sarà suo compito segnalare agli stessi l'eventuale invio oltre i termini di legge. Rimane quindi in capo ad ogni cliente l'onere di segnalare tempestivamente tali problematiche al fine di predisporre le apposite deleghe per il pagamento delle sanzioni, con annesso ricarico dei costi negli importi di competenza dello studio, analogamente a quanto avviene per i consueti ravvedimenti operosi.

4. NOVITA' IN TEMA DI DICHIARAZIONI DI INTENTO

Sono state apportate importanti modifiche anche in tema di dichiarazioni d'intento per i soggetti definibili come "esportatori abituali", abolendo l'obbligo di consegna della dichiarazione stessa ai propri fornitori e, di riflesso, di annotarla progressivamente negli appositi registri.

In seguito a tali novità quindi sarà sufficiente che il fornitore, in fase di compilazione della fattura elettronica indichi negli appositi quadri delle note aggiuntive gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento fornito dall'Agenzia delle Entrate nella ricevuta d'invio, e non il generico numero di protocollo della dichiarazione stessa.

Tale regime troverà applicazione a decorrere dal periodo di imposta 2020.

Si rammenta che resta comunque fermo l'obbligo imposto ai fornitori di riscontrare in via telematica l'avvenuta presentazione delle dichiarazioni ricevute dai propri clienti, della quale si consiglia di conservarne copia in via cautelativa ed allegarla alla dichiarazione stessa¹ (di seguito il link per la corretta verifica:

<https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent/VerificaIntent.do?evento=carica>), prevedendo un eventuale regime sanzionatorio dal 100% al 200% dell'imposta non indicata in fattura, fermo restando l'obbligo del versamento della stessa.

In seguito all'abolizione dell'obbligo di numerazione e annotazione delle dichiarazioni d'intento ricevute, viene meno il sistema sanzionatorio applicabile agli stessi, sanzione che parrebbe sopravvivere nell'ipotesi in cui in sede di fatturazione elettronica non venisse espressamente indicato il numero di protocollo di ricezione della dichiarazione dell'Agenzia delle Entrate. Si caldeggia pertanto di inserire, nel corpo della fattura, il numero di protocollo della lettera di intento fornito dal cliente.

¹ Non viene infatti espressamente abrogato l'art. 2 comma 2 del D.L. 746/1983, poiché la normativa in oggetto elimina solamente l'obbligo di numerare e annotare le dichiarazioni, non quello di conservarle.

5. LA PROVA DELLE CESSIONI INTRA-UE E LE NOVITÀ DAL 2020

Nell'ambito delle operazioni intracomunitarie, l'articolo 41, comma 1, D.L. 331/1993 dispone che le cessioni intracomunitarie sono operazioni non imponibili Iva in quanto alle stesse si applica il regime di tassazione nel Paese dello Stato UE di destinazione dei beni.

Ai fini della detassazione dell'operazione è necessario che:

- entrambi i soggetti coinvolti nell'operazione siano soggetti passivi Iva;
- l'operazione sia onerosa e comporti il trasferimento della proprietà dei beni oggetto della stessa;
- vi sia l'effettivo trasferimento fisico della merce dal territorio dello Stato al territorio di un altro Paese UE.

Nel corso degli anni l'Agenzia delle entrate si è espressa con vari documenti di prassi sugli elementi probatori attestanti la cessione ma, dato anche il numero elevato di contenziosi instauratisi, è sempre stata quanto mai attuale l'esigenza che tale "vuoto" normativo venisse colmato.

Ai fini dell'applicazione dell'"esenzione" dall'imposta per le cessioni intracomunitarie, le prove attraverso le quali si possa presumere che i beni siano transitati verso un altro stato comunitario, trovano diversa applicazione a seconda che il trasporto venga effettuato direttamente dal cedente o da un terzo per suo conto dal caso in cui il trasporto sia eseguito dall'acquirente (o da un terzo per suo conto).

In particolare, vengono previsti due distinti gruppi di prove, accettati come elementi di prova della spedizione o del trasporto.

Elementi di prova di cui alla lettera *a*):

- documento o una lettera CMR riportante la firma (si ritiene che si faccia riferimento alla firma del trasportatore che ha preso in carico la merce);
- polizza di carico;
- fattura di trasporto aereo;
- fattura emessa dallo spedizioniere.

Elementi di prova di cui alla lettera *b*):

- polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione o del trasporto dei beni;
- documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio un notaio, che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
- ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale stato membro.

Devono essere fornite prove diverse a seconda di chi effettua il trasporto, ovvero a seconda che:

- i beni vengano spediti o trasportati da venditore o da un terzo per suo conto;
- i beni vengano spediti o trasportati dall'acquirente o da un terzo per suo conto.

In particolare, nel caso in cui i beni siano stati trasportati dal venditore o da un terzo per suo conto, al fine di provare l'effettivo trasferimento fisico della merce il cedente deve essere in possesso:

1. di almeno due elementi di prova di cui al gruppo a) rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, oppure, in alternativa;
2. di una qualsiasi degli elementi di prova di cui al gruppo a) in combinazione di uno qualsiasi dei singoli elementi di prova di cui al gruppo b) che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra.

Fornasa Dott. Roberto

COMMERCIALISTA

Nel caso in cui i beni siano stati trasportati o spediti dall'acquirente o da un terzo per suo conto è necessario prima di tutto che venga rilasciata dal cessionario una dichiarazione con la quale il cliente certifichi che la merce è giunta nel Paese di destinazione.

Tale dichiarazione deve riportare:

- la data di rilascio;
- il nome e l'indirizzo dell'acquirente;
- la quantità e la natura dei beni;
- la data e il luogo di arrivo;
- nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto;
- l'identificazione della persona che accetta i beni per conto dell'acquirente.

Tale dichiarazione, che deve essere fornita al venditore entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, costituisce un elemento di prova necessario ma non ancora sufficiente, in quanto il venditore dovrà essere il possesso, oltre alla descritta dichiarazione, anche:

1. di almeno due degli elementi di prova di cui al gruppo a), rilasciata da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra oppure;
2. di uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al gruppo a) in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova di cui al gruppo b) che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due parti indipendenti l'una dall'altra.

In estrema sintesi quindi, nel caso in cui la merce venga ritirata dall'acquirente o da un vettore per suo conto, vi è l'ulteriore aggravio rispetto alla consegna da parte del venditore, derivante dalla necessità di farsi rilasciare l'attestazione di avvenuta ricezione della merce ².

Appare evidente come non sia possibile produrre le prove analizzate nei casi in cui il trasporto sia effettuato direttamente dal cedente o dal cessionario con mezzi propri o di come possa essere molto difficile ottenere tali documenti nel caso in cui il trasporto venga eseguito da un vettore incaricato dal cessionario.

Certi di aver fatto cosa gradita, restiamo a disposizione e vi porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Studio Fornasa Dott. Roberto

² Si noti in merito la perfetta sovrapposibilità dei due elenchi numerati.